

La compensazione dei crediti da istituti deflativi del contenzioso tributario

di [Gianfranco Antico](#)

Pubblicato il 21 Febbraio 2023

Il **Decreto Aiuti**, pur avendo modificato le norme in tema di **compensazioni fra crediti maturati e debiti fiscali**, non incide sulle **compensazioni di crediti con somme dovute** in base agli **istituti definatori e deflativi del contenzioso tributario**.

Compensazione crediti da istituti deflativi del contenzioso tributario: la disciplina

L'art. 20-ter, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni in L. n. 91/2022, ha modificato le **disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione**, disciplinate dall'art. 28-quater, del D.P.R. n. 602/1973 ma non incidendo, invece, sull'art. 28-quinquies, del medesimo DPR n. 602/73, norma che si occupa delle **compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori e deflativi del contenzioso tributario**.



Per effetto delle **modifiche apportate**, il nuovo art. 28-quater, del D.P.R. n. 602/1973, prevede che **a partire dal 1 gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche** di cui all'[art. 1, comma 2, del D.Lgs.165/2001](#)^[1], per somministrazioni, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle somme contenute nei **carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013** e, in ogni caso, **entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione**.

La certificazione prevista dall'[art. 9, comma 3-bis, del D.L.185/2008](#), conv. con modif. dalla [Legge n. 2/2009](#), e le certificazioni richiamate all'[art. 9, comma 3-ter, lettera b\), ultimo periodo, del medesimo decreto](#), recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.

L'estinzione del debito a ruolo

L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione.

Qualora **la P.A. non**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento